

CV SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 29 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Disegno di legge: "Contributi a sostegno delle spese di funzionamento degli enti locali" (174). (Discussione e approvazione col titolo: "Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Sardegna"):

(Votazione per appello nominale)..... 3230
(Risultato della votazione)..... 3231

La seduta è aperta alle ore 19 e 12.

PORCU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 2 maggio 1991, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Contributi a sostegno delle spese di funzionamento degli enti locali" (174)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 174, relatore l'onorevole Tamponi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi, relatore.

TAMPONI (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio sono sospesi per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 20, viene ripresa alle ore 19 e 47.)

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del titolo.

PORCU, *Segretario*:

Titolo

Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni e delle Province della Sardegna.

PRESIDENTE. Al titolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Tamponi - Serri - Baroschi - Morittu

Il titolo è sostituito dal seguente: "Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Sardegna". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo e sull'emendamento metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

PORCU, *Segretario*:

Art. 1

Destinazione dei contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare annualmente contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni e delle Province della Sardegna.

2. I contributi sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. In sede di prima applicazione, il decreto è emanato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni e le Province utilizzano il contributo nell'ambito delle seguenti finalità:

a) istituzione e gestione di servizi di pubblica utilità e acquisto delle relative attrezzature, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni sulla copertura minima obbligatoria del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale con proventi tariffari e con contributi finalizzati;

b) finanziamento delle spese generali di funzionamento derivanti:

– dall'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, delegate o comunque attribuite dalla legislazione regionale;

– dalla gestione dei trasferimenti regionali specificatamente destinati a spese di investimento.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Tamponi - Serri - Baroschi - Morittu

Art. 1

Al primo comma, le parole "dei comuni e delle province" sono sostituite con "dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane".

Al terzo comma le parole "I Comuni e le Province utilizzano" sono sostituite da:

"I Comuni, le Province e le Comunità montane utilizzano". (2)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Serri - Baroschi - Morittu.

Art. 1

Dopo la lettera b) del terzo comma è aggiunta la seguente:

c) alla copertura di spese di investimento, al pagamento di rate di ammortamento di mutui contratti o da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti di previdenza, il Credito sportivo e, fino alla concorrenza delle medesime condizioni di credito, anche con altri istituti. (3)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Serri - Baroschi - Morittu

Art. 1

Dopo la lettera c) del terzo comma aggiungere:

d) riequilibrio della gestione finanziaria con pagamento dei debiti pregressi regolarmente accertati e non estinti per insufficienza del finanziamento di cui all'articolo 8 della L.R. 28 settembre 1990, n. 43. (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

TAMPONI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2 sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

PORCU, *Segretario*:

Art. 2

Ripartizione dei contributi

1. Per l'anno 1991 il contributo destinato ai Comuni è ripartito:

a) per il 70 per cento in parti uguali fra i Comuni destinatari;

b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. Per l'anno 1991 il contributo destinato alle Province è ripartito:

a) per il 30 per cento in parti uguale fra le Province destinatarie;

b) per il 70 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

3. Per gli anni seguenti i criteri di ripartizione saranno stabiliti con successiva legge regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Baroschi - Morittu

Art. 2

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Per l'anno 1991 il contributo destinato alle Comunità montane è ripartito in parti uguali". (5)

Emendamento aggiuntivo Manca - Serri - Cocco - Zucca

Art. 2

Dopo il secondo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Per l'anno 1991 il contributo destinato alle comunità Montane è di lire un miliardo da ripartire in parti uguali a seguito del riordino previsto dall'articolo 9 della legge n. 142/90". (10)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 5 ha facoltà di parlare l'onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Serri.

SERRI (P.D.S.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 5 e non accoglie l'emendamento numero 10.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

TARQUINI, *Segretario*:

Art. 2 bis

Incentivi alle forme associative fra Comuni

1. Al fine di incentivare l'unione e la fusione di Comuni, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente, si applica un coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni non superiori a 5.000 abitanti che deliberano la costituzione di un'unione, ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o che entrano a far parte di un nuovo Comune derivante dalla fusione di Comuni contigui. Nel caso in cui del Comune risultante dalla fusione entrino a far parte Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, trovano applicazione le norme di cui al quinto comma dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Inoltre, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in parti uguali, viene computata, oltre alla quota spettante all'unione o al nuovo Comune, una quota per ciascuno dei Comuni che deliberano la costituzione di un'unione o che entrano a far parte di un nuovo comune derivante dalla fusione di Comuni contigui.

3. Al fine di incentivare l'effettiva gestione associata dei servizi, nel procedere alla ripartizione della parte del contributo da dividersi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni, si applica un coefficiente di ponderazione di 4 alla popolazione dei Comuni fino a 5.000 abitanti e di 2 alla popolazione dei Comuni, da

5.001 a 10.000 abitanti, che deliberino la costituzione di consorzi volontari ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per gli anni 1991 e 1992, i medesimi coefficienti di ponderazione si applicano anche alla popolazione dei Comuni non superiori rispettivamente a 5.000 e 10.000 abitanti che partecipano a consorzi ed altre forme associative tra enti locali per la gestione di servizi costituiti prima dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I coefficienti di ponderazione di cui ai precedenti commi possono essere applicati congiuntamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2 *ter*.

TARQUINI, *Segretario*:

Art. 2 *ter*

Studio sugli indicatori e i criteri di ripartizione dei trasferimenti regionali agli enti locali

1. Al fine di consentire l'adozione dei criteri definitivi di ripartizione di cui al terzo comma dell'articolo 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) predispone, avvalendosi dei dati in suo possesso, e in particolare di quelli desumibili dai certificati dei conti consuntivi dei bilanci degli enti locali, una banca dati sulle entrate, con particolare riferimenti ai trasferimenti finanziari regionali, e sulle spese degli enti locali, nonché sui livelli e i costi dei servizi da questi erogati;

b) presenta alla competente Commissione consiliare proposte per l'impiego di indicatori e di criteri ritenuti utili al fine di pervenire ad un metodo di ripartizione dei contributi di cui alla presente legge, e eventualmente di altri trasferimenti regionali, che:

– tenga conto degli effettivi fabbisogni fi-

nanziari degli enti locali e dei costi e livelli di sviluppo dei diversi servizi da essi erogati;
– incentivi l'efficienza nella gestione;
– tenga conto dell'effettiva attivazione, da parte degli enti locali, degli istituti contrattuali finalizzati al miglioramento dell'efficienza dei servizi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

TARQUINI, *Segretario*:

Emendamento modificativo parziale Tamponi - Serri - Baroschi - Morittu.

Art. 2 *ter*

Al primo comma sostituire "entro tre mesi" con "entro quattro mesi". (6)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Baroschi - Morittu.

Art. 2 *ter*

Dopo l'art. 2 *ter* è inserito il seguente:

Art. 2 *quater*

Spese per la formazione dei dipendenti degli Enti Locali

Al fine di assicurare che il livello medio di preparazione professionale dei dipendenti degli Enti locali territoriali sia idoneo a garantire il migliore funzionamento dei servizi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Istituto regionale sardo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30.5.1989, n. 22. (7)

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Serri - Baroschi - Morittu.

Art. 2 *ter*

Dopo l'art. 2 *ter* è istituito il seguente articolo:

Art. 2 *quater*

Incremento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Gli Enti locali sono autorizzati a destinare fino ad un massimo del 5 per cento degli stanziamenti loro assegnati ai sensi della L.R. n. 45/1976 per incrementare il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 333/1990. (8)

Emendamento aggiuntivo Baroschi- Mulas - Fadda

Dopo l'articolo 2 *ter* è aggiunto il seguente

Art. 2 *quater*

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della L.R. 30 aprile 1991, n. 13

Al secondo comma dell'articolo 7, al punto a), dopo le parole "anni 1992 e 1993" aggiungere le parole "per ciascuno"; al punto b), dopo le parole "anni 1992 e 1993" aggiungere le parole "per ciascuno"; al punto c), dopo le parole "anni 1992 e 1993" aggiungere le parole "per ciascuno"; al punto d), dopo le parole "anni 1992 e 1993" aggiungere le parole "per ciascuno". (11)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Baroschi.

BAROSCHI (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 2 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 7.

TARQUINI, *Segretario*:

Art. 7

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 80.000.000.000 per l'anno 1991, in lire 90.000.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 100.000.000.000 per l'anno 1993.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi al 1993 si provvede con la legge finanziaria.

3. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL

TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

anno 1991	lire	80.000.000.000
anno 1992	lire	90.000.000.000
anno 1993	lire	100.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

In aumento

Capitolo 04162-06 (Nuova istituzione)

2.1.1.5.2.2.11. 33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei Comuni della Sardegna (art. 2 primo comma e art. 2 *bis* della presente legge)

anno 1991	lire	76.000.000.000
anno 1992	lire	85.500.000.000
anno 1993	lire	95.000.000.000

Capitolo 04162-07 - (Nuova istituzione)

2.1.1.5.2.2.11.33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi nelle Province della Sardegna (art. 2 secondo comma della presente legge)

anno 1991	lire	4.000.000.000
anno 1992	lire	4.500.000.000
anno 1993	lire	5.000.000.000

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 04162-06 e 04162-07 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TARQUINI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Satta A - Desini - Mulas Franco Mariano.

Art. 7

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 81.500.000.000 per l'anno 1991, in lire 90.000.000.000 per l'anno 1992 e in lire 100.000.000.000 per l'anno 1993.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi al 1993 si provvede con la legge finanziaria.

3. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno finanziario 1991 e nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

anno 1991	lire	80.000.000.000
anno 1992	lire	90.000.000.000
anno 1993	lire	100.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce della tabella A allegata alla legge finanziaria.

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

Cap. 04047-00 - Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto e altri mezzi meccanici occorrenti per il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale

anno 1991	lire	1.500.000.000.
-----------	------	----------------

04 - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

In aumento

Cap. 04162-06 (Nuova istituzione)

2.1.1.5.2.2.11.33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese per il funzionamento e per la riqualificazione dei servizi dei comuni della Sardegna (art. 2 comma primo e art. 2 *bis* della presente legge)

anno 1991	lire	76.000.000.000
anno 1992	lire	85.500.000.000
anno 1993	lire	95.000.000.000

Cap. 04162-07 (Nuova istituzione)

2.1.1.5.2.2.11.33 (08-02) - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi delle Province della Sardegna (art. 2 comma secondo della presente legge)

anno 1991	lire	4.000.000.000
anno 1992	lire	4.500.000.000
anno 1993	lire	5.000.000.000

Cap. 04162-08 (Nuova istituzione)

2.1.1.5.2.2.11.33 (08-02) Contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei servizi delle Comunità montane della Sardegna (art. 2, terzo comma della presente legge)

anno 1991	lire	1.000.000.000
-----------	------	---------------

Cap. 04162-09 (Nuova istituzione)

Contributi per l'attuazione del programma di attività rivolto alla formazione, aggiornamento e riqualificazione dei quadri burocratici degli Enti locali territoriali (art. 2 *quater* della presente legge)

anno 1991	lire	500.000.000
-----------	------	-------------

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 04162-06, 04162-07, 04162-08, 04162-09 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 ed ai capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi corrispondenti ai capitoli 04162-06 e 04162-07." (9)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica.

SATTA ANTONIO (D.C.), *Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 9, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TARQUINI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Satta Antonio

"La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione".

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo a firma Satta Antonio. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 174.

Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari al disegno di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. (*E' estratto a sorte il numero 46, corrispondente al nome del consigliere Muledda.*) Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello nominale iniziando dal consigliere Muledda.

TARQUINI, *Segretario, procede all'appello*.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Muledda - Onida - Ortu - Piras - Planetta - Pubusa - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A.

- Scano - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai S. - Zucca - Zurru - Atzori - Baroschi - Barranu - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Desini - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretu - Manca - Manchinu - Meloni - Merella - Mereu O. - Morittu - Mulas M. Giovanna.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatorangelo - Porcu - Usai E. - Cadoni.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	60
votanti	56
astenuti	4
maggioranza	29
favorevoli	56

(Il Consiglio approva).

All'ordine del giorno figurano ancora nomine e mozioni. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha però deciso che vengano affrontate in altra data. I lavori del Consiglio, che, ricordo, è convocato in seduta permanente, sono aggiornati a data che verrà stabilita nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo e sarà tempestivamente comunicata ai consiglieri. La seduta è tolta.

La seduta ha termine alle ore 20 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
